

# I.I.S. "GREEN - FALCONE E BORSELLINO"

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 13 FEBBRAIO 2019)



I.T.I. DI CORIGLIANO CALABRO (SEDE CENTRALE)



I.T.G. DI CORIGLIANO CALABRO



T.G. DI ROSSANO

DIRIGENTE SCOLASTICO

ING. ALFONSO COSTANZA

## **Titolo I**

### **NORME GENERALI**

Art. 1 - L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Nicholas Green" "Falcone-Borsellino", con sede in Corigliano-Rossano (CS), Aree Urbane di Corigliano (IPSIA\_ITI\_ITG) e di Rossano (ITG), unitamente alle famiglie ed a tutte le forze sociali presenti sul territorio, svolge un'azione educativa adatta a promuovere la crescita morale, civile, culturale, intellettuale e professionale degli allievi, nel rispetto del pensiero e delle libertà individuali dell'essere.

Art. 2 - La partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i componenti la comunità è fondamentale; i discenti sono educati all'autogoverno, all'esercizio della democrazia ed al rispetto delle leggi, nello spirito della Costituzione italiana.

Art. 3 - L'Istituto è la sede della Comunità scolastica in essa operante, e tutti i componenti (dirigente scolastico, docenti, personale non docente, alunni, genitori) hanno il diritto d'uso dei locali scolastici per discutere proporre ed attuare attività che riguardano l'intera Comunità scolastica.

Art. 4 - Ogni attività culturale, sociale, ricreativa, sportiva è favorita dall'Istituto che s'impegna a mettere a disposizione gratuita, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, gli edifici e tutte le attrezzature in essi contenute per le attività promosse dai Consigli Scolastici Distrettuali e Provinciali o da altri Enti, per scopi educativi, culturali, sportivi e ricreativi.

Art. 5 - All'interno dell'Istituto i rapporti tra gli appartenenti alla Comunità scolastica (dirigente scolastico, alunni, docenti, personale non docente, genitori) sono basati sul rispetto della persona, sul dialogo e sulla collaborazione.

## **Titolo II**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

#### **Art. 6 – ORARIO DI ENTRATA E USCITA –**

L'inizio delle lezioni, per le classi dell'ITI- IPSIA-ITG Corigliano, è previsto, tutti i giorni, per le ore 8.05 ; l'uscita è prevista alle ore 13.05 il martedì, il giovedì e il sabato, alle ore 14.05 il lunedì solo per le classi prime, alle ore 14,05 il mercoledì e il venerdì per tutte le classi Per l'ITG Rossano l'entrata è prevista tutti i giorni alle ore 8.00 e l'uscita è prevista alle ore 13.00 il martedì, il giovedì e il sabato; alle ore 14.00 il lunedì solo per le classi prime, alle ore 14,00 il mercoledì e il venerdì per tutte le classi.

#### **Art. 7 – ATTIVITA' ASSOCIATIVE –**

Gli studenti tutti hanno il diritto di riunirsi nei locali dell'Istituto, durante le ore di lezioni, per tutte le attività previste dai decreti delegati, secondo le modalità di cui art. 42/44 del D.P.R. 416/74. Le assemblee di Istituto devono essere richieste per iscritto al dirigente scolastico. Tali richieste devono:

- 1) Contenere gli argomenti da trattare;
- 2) Essere firmate dai rappresentanti del comitato degli alunni;
- 3) Essere presentate con cinque giorni di anticipo rispetto alla data prefissata per l'assemblea.

Le assemblee di classe devono essere richieste per iscritto al DS o al collaboratore delegato. Tale richieste devono:

- 1) Contenere gli argomenti da trattare;
- 2) Essere firmate dai rappresentanti di classe degli alunni;
- 3) Essere viste per presa visione dagli insegnanti che, in coincidenza delle ore dedicate all'assemblea, dovranno sospendere le attività didattiche;
- 4) Essere presentate con due giorni di anticipo rispetto alla data prefissata.

Le assemblee, se non tenute con regolare diligenza e in maniera corretta, potranno essere sospese dall'insegnante dell'ora. Le assemblee d'Istituto si svolgono nei locali dell'Istituto e per motivi logistici e di sicurezza, potranno essere, a parere del D.S., articolate in gruppi di classi costituiti da un numero di alunni adeguato alla capienza dei locali. Di dette assemblee dovranno essere redatti gli appositi verbali, che, firmati dai rappresentanti del comitato degli alunni (assemblee di Istituto) e dai rappresentanti di classe (assemblee di classe), dovranno essere consegnati al D.S. o ad un suo delegato, il quale presterà attenzione a quanto richiesto, con eventuale seguito di risposta.

#### **Art . 8 – LIBERTA' DI ESPRESSIONE –**

Gli studenti, come tutte le altre componenti la comunità dell'Istituto, hanno il diritto, così come riconosciuto dalla nostra Costituzione, di esprimere le proprie opinioni e di manifestare il proprio pensiero con le parole e con gli scritti, senza alcuna restrizione. Negli spazi destinati ad esposizione gli studenti possono affiggere cartelli che riguardano la loro partecipazione alla vita scolastica ed alla società civile. È vietata l'affissione di qualsiasi avviso o cartello che sia contrario alle norme di diritto o al senso morale; è altresì vietato affiggere avvisi o manifesti che contengono messaggi pubblicitari. L'affissione di ogni manifesto dovrà essere autorizzata dal D.S. e firmata da chi ne richiede la esposizione e ne assume la responsabilità.

#### **Art . 9 – STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI –**

L'Istituto ingloba nel presente Regolamento "Lo statuto delle Studentesse e degli Studenti" (D.P.R. 24/06/1998 n° 249, Allegato A).

#### **Art . 10 – NORME FONDAMENTALI –**

Le norme fondamentali per la vita dell'Istituto ed i conseguenti comportamenti sono quelli delineati nel presente Regolamento.

#### **Art . 11 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' -**

L'attività didattica avrà inizio e si svolgerà come da calendario regionale.

#### **Art. 12 - INTERVALLO RICREATIVO –**

L'intervallo ricreativo avrà la durata di 15 minuti, dalle ore 10,50 alle ore 11,05. Al suono della campanella di inizio intervallo, gli alunni interrompono le attività didattiche e si recano in cortile, dove è consigliato consumare lo spuntino. Carte e rifiuti vanno riposti negli appositi contenitori. Durante l'intervallo devono essere evitate corse, schiamazzi e andirivieni sulle scale. E' vietato in ogni caso l'uso dell'ascensore; inoltre è severamente vietato agli alunni spostarsi dal cortile interno per la pausa, in locali non previsti. Il servizio di sorveglianza sugli alunni durante l'intervallo viene svolto dai Docenti di classe che, nel caso di intervallo dentro l'edificio scolastico, sorvegliano l'interno dell'aula; nel caso di intervallo al di fuori dell'edificio scolastico, sorvegliano, per quanto possibile, gli alunni in Cortile. Durante l'intervallo, i Collaboratori scolastici svolgono funzione di supporto all'attività di vigilanza sugli spazi comuni (atrio, corridoi, cortile retrostante) secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. Quando l'intervallo si svolge dentro l'edificio scolastico, i Collaboratori scolastici che coadiuvano i Docenti nella vigilanza, sono tenuti a sorvegliare, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. Gli alunni che, prima dell'intervallo, si trovino nei laboratori o in altri locali scolastici, devono ritornare nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo. Anche durante l'intervallo vigono le norme sul divieto di fumare e di tenere comportamenti pericolosi. Al suono della campanella di fine intervallo, tutti gli alunni rientrano ordinatamente in classe.

#### Art. 12.1 - **SERVIZI IGIENICI** –

L'utilizzo dei servizi igienici avviene, di norma, durante la pausa ricreativa. La loro fruizione prima e dopo l'intervallo deve essere il più possibile contenuta e consentita solo in casi di effettiva necessità; ciò per evitare di arrecare disturbo durante le lezioni. Il permesso di utilizzare i servizi igienici è accordato dai Docenti ad un alunno per volta. Ciascun alunno è tenuto all'uso corretto dei servizi, nei quali non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario. I Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare gli alunni in prossimità dei servizi igienici per evitare eventuali comportamenti scorretti.

#### Art . 12.2 – **USCITE NEL CORSO DELLE LEZIONI** -

Nel corso dell'orario delle lezioni, agli alunni è consentita l'uscita dall'aula per recarsi al bagno. Tale uscita, salvo casi eccezionali, lasciati al buon senso del docente e dell'allievo che ne fa richiesta, non può essere autorizzata dal docente prima dell'inizio della terza ora di lezione. (10.05) Ogni allievo non potrà uscire per recarsi al bagno più di due volte al giorno, fatti salvi i casi particolari che, comunque, dovranno essere documentati. Ogni uscita dalla classe dovrà essere annotata su un registro, a cura dei collaboratori scolastici, con indicazione del tempo in cui l'alunno è rimasto fuori classe.

Saranno stabiliti dagli Organi Collegiali competenti i modi per effettuare i controlli sul numero delle uscite durante le ore di lezioni. L'allievo che esce dall'aula deve rientrare in un tempo massimo di cinque minuti, colui il quale si attardi oltre il necessario sarà ammonito dallo stesso docente con relativa annotazione sul Giornale di classe.

Per eccezionali motivi connessi alla sicurezza degli alunni e del personale (terremoto, incendio o altra calamità) il Dirigente scolastico o chi ne fa le veci, può ordinare l'immediata evacuazione dell'istituto, che deve avvenire in modo ordinato e sotto il diretto controllo di tutto il personale in servizio secondo le direttive impartite dal vigente piano di evacuazione e acquisite nel corso delle simulazioni.

In casi eccezionali di grave maltempo o di sciopero dei mezzi pubblici di trasporto può essere consentito agli alunni pendolari di uscire prima, onde evitare che restino bloccati.

L'uscita dalle classi alla fine delle lezioni, come pure gli spostamenti tra classi e laboratori e/o aule speciali, deve avvenire in modo ordinato e disciplinato per non creare caos nei corridoi.

Gli alunni possono accedere solo dalle ore 11,00 in poi negli uffici di Segreteria, nell'ufficio di Presidenza e in biblioteca. I certificati richiesti saranno rilasciati dagli uffici entro tre giorni dalla data della richiesta e saranno consegnati dal personale addetto direttamente agli alunni nelle proprie classi. Gli alunni possono inoltre uscire dall'aula, su richiesta dei docenti di talune discipline, per particolari impegni connessi ad attività extrascolastiche. Il docente di turno dovrà vigilare affinché gli alunni che escono per tali motivi ne abbiano effettiva motivazione e restino fuori il tempo minimo necessario.

Ogni docente è tenuto alla vigilanza degli alunni ed a far osservare il buon comportamento e la disciplina durante le proprie ore di servizio. Ciascun docente può intervenire, in ogni ambiente

scolastico ed in qualsiasi orario, nei confronti di qualsivoglia alunno dell'istituto anche non appartenente alle classi in cui presta servizio, ove riscontrasse inosservanza delle norme del presente regolamento, atteggiamenti scorretti o pericolosi.

#### **Art . 13 – USCITA DALL'EDIFICIO DURANTE LE ORE DI LEZIONE –**

Durante l'orario delle lezioni nessun alunno, anche se maggiorenne, può uscire dall'edificio senza che vi sia un'autorizzazione del dirigente scolastico o dei collaboratori delegati.

Gli insegnanti ed il personale non docente vigileranno sul rispetto di tale adempimento.

#### **Art . 14 – USCITE ANTICIPATE -**

I permessi di uscita anticipata rispetto al normale orario delle lezioni vanno richieste al Dirigente scolastico o ai collaboratori delegati. Non sono permesse uscite anticipate agli alunni che non siano accompagnati da un genitore o da una persona fornita di delega scritta del genitore. Nel caso di alunni maggiorenni verrà informata la famiglia. Si puntualizza che i permessi di uscita anticipata rivestono carattere di assoluta eccezionalità. Questo anche nel caso di alunni maggiorenni, i quali dovranno motivare la loro richiesta.

Gli alunni che durante le ore di lezione accusano malessere possono uscire solo se affidati ai familiari o persona delegata dai genitori. Ove non risultasse rintracciabile un familiare e il malore risultasse di una certa gravità e l'alunno non fosse in grado di permanere a scuola, la Dirigenza si riserva di valutare l'opportunità di allertare il 118, affinché l'alunno interessato possa raggiungere il Pronto Soccorso del più vicino Ospedale.

A causa della riconduzione a 18 ore delle cattedre e della contrazione di organico dei collaboratori scolastici, qualora non sia possibile assicurare né la sostituzione del docente assente né la vigilanza parte del collaboratore scolastico, si potranno disporre variazioni di orario. Tali variazioni saranno disposte dal Dirigente scolastico, almeno con un giorno d'anticipo. Gli studenti saranno informati tramite comunicazione da annotare sul Registro di classe. Variazioni di orario potranno essere

disposte anche nel corso della giornata stessa, qualora non sia possibile predisporre le misure necessarie per coprire le classi i cui docenti siano assenti.

#### Art . 15 – **DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI** -

L'orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.05 per l'ITI –IPSIA-ITG. Corigliano C., ore 8,00 per ITG Rossano C. I cancelli si chiudono alle ore 8.15. I ritardi degli alunni che arrivano tra le ore 8,05 e le ore 8.15, saranno segnalati ai fini della valutazione del comportamento. Non sono più ammesse entrate oltre le 8.15, se non giustificate con la presenza dei genitori. Ciò è consentito per poche volte e per casi estremamente seri e documentati. L'entrata dopo le 8.15, autorizzata per iscritto dal DS o dai suoi collaboratori, sarà registrata come entrata alla seconda ora, considerando la prima ora come assenza. I ritardi avranno ripercussioni sul voto di comportamento, secondo la griglia sotto riportata. Gli alunni che utilizzano mezzi pubblici, i cui orari sono incompatibili con quelli della scuola, possono presentare al DS una richiesta scritta di entrata in lieve ritardo o di uscita in lieve anticipo firmata da entrambi i genitori. (Il modulo per la domanda può essere richiesto alla Segreteria dell'Istituto). Gli alunni che ottengono tale autorizzazione saranno esentati dal consegnare la giustificazione per ritardi ed uscite solo negli orari previsti e solo se utilizzano effettivamente i mezzi pubblici.

#### Art . 16.1 - **ASSENZE**

Le assenze di uno o più giorni devono essere giustificate. La giustificazione va annotata dal docente della prima ora sul registro di classe. Le assenze, per motivi di salute, che superino i 3 giorni devono essere giustificate con relativo certificato medico di idoneità alla frequenza. Le assenze collettive o di massa non sono giustificabili e ciò inciderà sul voto di comportamento. Gli alunni che dimenticano la giustificazione sono ammessi alla lezione dal docente della prima ora, che prende nota sul registro dell'obbligo dell'alunno di giustificare il giorno successivo. Un'ulteriore dimenticanza avrà ripercussioni sul voto di comportamento. Se gran parte della classe o tutta la classe dovesse risultare assente senza motivazione, il docente coordinatore informerà le famiglie di quanto avvenuto, e se la circostanza si ripeterà, il Dirigente o i suoi collaboratori si riservano di prendere provvedimenti disciplinari.

Le ripetute dimenticanze della giustificazione delle assenze ed i ritardi verranno considerati come comportamenti scorretti ed i Consigli di Classe ne terranno conto per il voto di comportamento e per l'attribuzione del credito scolastico nel triennio.

#### Art. 16.2 **DIVIETO DI FUMO E DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI DI QUALSIASI TIPO**

La scuola si impegna a far acquisire agli alunni comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della legalità e delle fondamentali regole di convivenza civile. La regolamentazione del divieto di fumo, pertanto, si prefigge di: a) prevenire l'abitudine al fumo; b) incoraggiare i fumatori a dismettere tale abitudine nociva; c) garantire un ambiente di lavoro salubre in conformità alla normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro; d) fare della scuola un ambiente sano e luogo di rispetto della persona, che faciliti gli alunni a scelte consapevoli ed orientate alla salvaguardia del bene della salute propria e altrui.

Ai sensi delle leggi vigenti (L. 584/1975, L. 3/2003, D. Lgs 6/2016) a tutte le componenti è assolutamente vietato fumare nei locali dell'Istituto (aule, corridoi, bagni, cortili) chiusi o aperti. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche (L. 104/2013).

Sui piani sono affissi i relativi cartelli di divieto. Ai trasgressori sarà contestata la violazione del divieto da parte dei Responsabili preposti alla Vigilanza e verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente.

Il personale docente e quello amministrativo sono soggetti altresì alle sanzioni previste dal Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici, che qui si intende richiamato.

Agli alunni che trasgrediscono il divieto si applicano altresì le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

Ai sensi della legge n. 125/2001 è assolutamente vietato assumere all'interno della scuola sostanze alcoliche e stupefacenti di qualsiasi tipo. Ai trasgressori sarà contestata la violazione del divieto e verranno comminate le sanzioni previste dalla legge. Ove le trasgressioni integrino anche comportamenti penalmente rilevanti, si procederà ad avvisare le competenti Autorità Giudiziarie.

### **Art. 16.3 – USO DI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI**

Ai sensi della Direttiva 15/03/2007 e della circolare 25/08/1998 n. 362, è vietato, sia agli studenti che ai docenti, l'uso del telefono cellulare in classe durante l'orario scolastico. Ai docenti viene consentito l'uso del cellulare o del tablet esclusivamente per finalità didattiche ed amministrative, come la compilazione del registro elettronico. Durante la permanenza in classe i telefoni cellulari degli studenti devono essere consegnati al docente della prima ora che li depositerà in appositi cassetti o armadietti chiusi con lucchetto. Se non consegnati al docente, i cellulari devono essere tenuti spenti e custoditi negli zaini. I cellulari non devono essere tenuti sui banchi. In caso di violazione, l'alunno verrà previamente intimato al non utilizzo del dispositivo e qualora l'ammonizione dovesse essere disattesa il cellulare verrà ritirato dal docente e restituito al termine della lezione.

In casi eccezionali o di assoluta necessità gli studenti possono comunicare con l'esterno, ricevere o trasmettere messaggi, su valutazione e autorizzazione del docente.

Durante lo svolgimento dei compiti in classe è assolutamente proibito l'utilizzo da parte degli Studenti dei cellulari e di ogni altro dispositivo non autorizzato; i cellulari saranno consegnati al

docente della classe, che li restituirà al termine della prova. Se lo studente verrà colto in flagranza, il compito verrà ritirato e sarà valutato negativamente. Il docente si riserva di operare controlli, anche a campione, e, qualora si riscontri significativa rispondenza fra materiale reperito in rete e elaborato consegnato dallo studente, la prova verrà valutata negativamente.

In tutta l'area scolastica è assolutamente vietato, ai sensi del D.L. 30/06/2003, l'uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare immagini, sia statiche (Fotografie), sia dinamiche (Videofilmati), voci o suoni. E' altresì vietata a docenti, alunni e personale ATA, durante l'orario di lezione e/o di servizio, la connessione a Facebook, Twitter e ad altri social network, a WhatsApp, nonché l'utilizzo di messaggistica. Ove il fatto commesso comporti anche violazioni della privacy, i trasgressori – oltre a vedersi applicata la sanzione disciplinare - saranno perseguiti come per legge.

Durante l'attività didattica gli studenti possono salvare file su supporti informatici personali solo se autorizzati dall'insegnante.

Le famiglie verranno informate dell'elusione del divieto da parte dei loro figli e saranno invitate ad adoperarsi a sensibilizzare un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare l'alleanza educativa.

#### **16.4 ENTRATA ED USCITA DALL'ISTITUTO**

Il cancello viene aperto, per l'ingresso degli alunni, alle ore 7.55. Gli alunni potranno sostare negli spazi esterni all'edificio fino al suono della campanella. Tale possibilità verrà interdetta in caso di comportamento non consono degli alunni.

Alle ore 8.05 iniziano le attività.

Alle 8.15 si chiude il cancello. Dopo tale orario, gli alunni entrano solo se accompagnati dai genitori e sono ammessi alla seconda ora.

All'uscita dall'edificio, gli alunni, accompagnati dai docenti dell'ora, seguiranno il percorso individuato per l'uscita in caso di emergenza.

Nell'orario di lezione, gli alunni si possono spostare dal piano in cui è collocata l'aula solo se accompagnati dal docente, dal collaboratore scolastico o altro personale della scuola. Docente dell'ora e collaboratore scolastico sono responsabili della relativa vigilanza.

All'inizio ed alla fine della giornata scolastica, nonché durante i cambi dell'ora, è fatto divieto assoluto agli studenti di affacciarsi alle finestre, mettersi a cavalcioni sul davanzale o assumere in prossimità delle stesse atteggiamenti potenzialmente pericolosi per l'incolumità.

#### **16.5 SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE –**

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Gli studenti, per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza, vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.

Gli studenti, per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistono le seguenti due condizioni:

situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;

possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultano condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato);

Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non presentano possibilità di valutazione in tutte le materie.

## 16.6 COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE –

Per quanto attiene alla comunicazione agli studenti e alle famiglie sarà cura dell'istituzione scolastica comunicare ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno.

Il Collegio Docenti delibera di adottare le seguenti modalità di comunicazione alle famiglie:

- Comunicazione all'albo della scuola;
- Circolare informativa;
- Pubblicazione sul sito della scuola;
- Informazione dettagliata del monte ore delle assenze sul documento di valutazione intermedio (pagellino).

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove (almeno tre) sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

## 16.7 DEROGHE PER ASSENZE SUPERIORI AL 25% DEL MONTE ORE ANNUALE PERSONALE (DPR N. 122 del 22 GIUGNO 2009) - VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO.

Preliminarmente si precisa che le deroghe - di cui al DPR n. 122 del 22/06/2009 - sono ammissibili purché le assenze siano "documentate e continuative".

Le stesse assenze, comunque, non devono pregiudicare "... a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli Alunni interessati (Circolare MIUR n. 20 del 4/03/2011)".

Posto ciò, si propongono - in deroga - le seguenti circostanze:

- Gravi motivi di salute, noti o documentati, con certificazione medica e/od ospedaliera (ricovero/degenza), per un periodo di almeno 3 gg..
- Effettuazione di terapie e/o cure giustificate per la loro indifferibile erogazione in orario scolastico, qualsiasi sia la loro durata.
- Donazione di sangue (cfr. L. 584/1967, c. m. dalla L. 107/1990).
- Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I. e/o ad attività artistico-culturale – musicale almeno di rango regionale.
- Adesioni a confessioni religiose che prevedono - come festività religiosa - un qualsiasi giorno feriale purché riconosciute da norme dello Stato Italiano.
- Gravi motivi di famiglia la cui valutazione sia affidata al giudizio dei distinti Consigli di Classe.
- Partecipazione ad incontri, seminari, stage o convegni appositamente organizzati da Enti Pubblici e/o Istituzioni private.
- Opera di volontariato espletata in occasione di emergenze naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.) e/o sociali (indigenza, immigrazione, migrazione, eccetera) purché certificata da Enti Pubblici od Organizzazioni Umanitarie quali VV. FF. CRI, Protezione civile, Amnesty International, Medici senza frontiere, Unicef, ONU, ecc.

Per il corso serale

Le assenze incidono negativamente a meno che, da un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche svolte sia a scuola che a casa, regolarmente corrette e classificate nel corso

dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

Le tipologie di assenze da ammettere alla deroga sono quelle per:

- Malattia – documentata con certificazione medica;
- Motivi personali e/o familiari – documentati anche con autocertificazione;
- Motivi di lavoro – documentati con certificato del datore di lavoro per i dipendenti o con autocertificazione per gli altri lavoratori.

Per gli studenti iscritti tardivamente assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

Per gli studenti che hanno ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi formali con esonero dalla frequenza e dalla valutazione per le relative discipline, nel calcolare la percentuale di assenze si dovrà fare riferimento all'orario personalizzato dello studente.

Le ore di attività didattica svolte in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare, attraverso la partecipazione a progetti PTOF ed altre iniziative deliberate dai consigli di classe (come corsi di recupero o approfondimento, partecipazione a visite guidate / aziendali, viaggi di istruzione, seminari / conferenze, spettacoli teatrali / cinematografici) costituiscono un bonus per lo studente da portare in riduzione delle assenze legate alle materie di riferimento.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati al rientro a scuola dopo l'assenza in questione, **e in ogni caso non oltre 30 gg.-**.

### **Titolo III – DISCIPLINA**

#### **Art . 17 – COMPORTAMENTO**

Gli alunni sono tenuti ad osservare i doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 294/1988 e successive integrazioni) ed in caso di infrazioni verranno sottoposti alle sanzioni previste dal presente regolamento disciplinare.

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti degli allievi che avvengono durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, visite guidate o viaggi di istruzione, etc.), che costituiscano infrazione dei loro doveri o siano lesivi dei diritti dei singoli.

Sono ritenuti prioritari il rispetto della persona, il rispetto delle funzioni e il rispetto delle istituzioni. E' fatto divieto di usare un linguaggio ineducato, irrispettoso e oltraggioso nei confronti del personale scolastico e dei docenti, che nell'esercizio delle loro funzioni sono equiparati ai pubblici ufficiali.

Il rispetto delle norme civili e morali all'interno dell'Istituto è affidato al senso di responsabilità, maturità ed autocontrollo degli alunni.

La scuola ha il dovere di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano e per indurre l'allievo responsabile a correggerli e a riparare il danno, qualora esistente

#### **17.1 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI**

Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:

a) il singolo docente;

- b) il Dirigente scolastico o un suo delegato
- c) il Consiglio di classe;
- d) il Consiglio di istituto.

Per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del consiglio di classe e del consiglio di istituto, è istituito l'Organo interno di garanzia.

## **17.2 PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DOCENTE**

Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, oppure ad annotare sul registro di classe il richiamo.

E' ammesso l'allontanamento degli studenti dalla classe, per svolgere - in appositi locali all'uopo individuati dalla scuola - attività come relazioni scritte, disegni, lettura ecc.

Il docente ha diritto e dovere di intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.

## **17.3 PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono procedere con richiami verbali e ammonizioni scritte.

## **17.4 PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE**

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe è convocato con la presenza di tutti i docenti, dei rappresentanti degli alunni e dei genitori eletti, dell'alunno coinvolto accompagnato dagli esercenti la potestà genitoriale se minorenni. L'alunno maggiorenne partecipa personalmente o, nel caso in cui lo desideri, accompagnato dall'esercente la potestà genitoriale.

Il docente e/o alunno, membro dell'organo interno di garanzia, qualora faccia parte del consiglio stesso o sia direttamente coinvolto, deve astenersi dal partecipare alla riunione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale sua relazione sul fatto da sanzionare.

Il consiglio di classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di quindici giorni;
- b) in alternativa alla sospensione delle lezioni, attività a beneficio della scuola o della comunità
- c) deferimento dello studente al Consiglio di istituto solo in caso di infrazioni di particolare gravità, o quando siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana e ove vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe, entro 15 gg, è ammesso ricorso all'Organo interno di garanzia.

## **17.5 PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti:

a) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;  
b) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso all'organo interno di garanzia. Per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente su richiesta del Dirigente scolastico, o in sua assenza, del collaboratore delegato vicario, con procedura d'urgenza. Alla riunione sono convocati, oltre ai membri del Consiglio di Istituto:

a) lo studente che ha commesso l'infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua difesa. Se si tratta di alunno minorenni sarà accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale.

b) il coordinatore del consiglio di classe che ha richiesto il provvedimento.

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono immediatamente notificate all'interessato e alla famiglia.

L'eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo la comunicazione alla famiglia che potrà essere effettuata mediante lettera, e-mail, fonogramma o telegramma.

## 17.6 FINALITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

In particolare:

a) La responsabilità disciplinare è personale;

b) Le sanzioni disciplinari sono temporanee e proporzionate alle infrazioni e sono ispirate al principio della riparazione del danno materiale e immateriale;

c) I danni arrecati al patrimonio della scuola (locali, arredi, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.) dovranno essere risarciti per come stabilito nell'art. 18 del Titolo IV del presente regolamento;

d) Le sanzioni disciplinari possono essere comminate, in rapporto alla loro gravità, dal singolo docente, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto;

e) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale. In particolare l'art. 4 comma 6 del DPR n 235 del 21 novembre 2007 stabilisce che le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe; le sanzioni che prevedono l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni vanno adottate dal Consiglio di Istituto;

f) Dei provvedimenti disciplinari assunti sarà data comunicazione scritta alla famiglia;

g) Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;

h) Nella scelta della sanzione sono tenute in considerazione le seguenti condizioni aggravanti: recidiva, pericolosità sociale, rilevanza penale, pericolo per l'incolumità delle persone;

i) Nel comminare le sanzioni si farà appello alle attenuanti che si riferiscono a particolari situazioni di disagio dello studente e all'assenza di precedenti;

l) E' offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica come ad esempio:

- pulizia /ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati o danneggiati
- pulizia del giardino e/o delle palestre
- supporto ai responsabili della biblioteca
- attività di studio a favore della classe
- attività di segreteria, riordino di archivi presenti nella scuola
- attività creative artistiche laboratoriali svolte all'interno della scuola;

m) Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento si considera estinto.

n) Il comportamento dello studente configurabile come reato o che metta in pericolo l'incolumità delle persone, viene considerato violazione gravissima, è sanzionato dal Consiglio di Istituto e in tal caso viene informato il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria (ex art. 331 c.p.p.).

Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio. Nessuna infrazione alle norme del Regolamento di Istituto può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina.

In alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica, qualora, anziché l'effetto sanzionatorio si ritenga prevalente la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con il contesto scolastico, si può prevedere:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- l'obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame saranno inflitte dalle commissioni d'esame e saranno applicabili anche ai candidati esterni.

### 17.7- **SANZIONI**

L'inosservanza dei doveri e i comportamenti in contrasto con il DPR 249/1988 e con il presente regolamento sono sanzionati, a seconda della gravità, per come segue:

<b>INFRAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE</b>
<b>INFRAZIONI LIEVI</b> A) Negligenza nel rispetto dei doveri scolastici (mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificate)	Nota disciplinare e/o Ammonizione scritta considerando la gravità del comportamento	Docente, Collaboratore della Presidenza o Coordinatore di Classe

<p><b>b)</b> Comportamento che sia di ostacolo al regolare svolgimento della attività didattica</p> <p><b>c)</b> Comportamento maleducato e scorretto, disturbo nei cambi d'ora e negli spostamenti interni;</p> <p><b>d)</b> Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza</p> <p><b>e)</b> Accesso a Laboratori, Sala Insegnanti, Palestra senza autorizzazione</p> <p><b>f)</b> Uso di espressioni ineducate ed aggressive</p> <p><b>g)</b> Uso improprio del cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica</p>		
<p><b>INFRAZIONI GRAVI</b></p> <p><b>h)</b> Comportamenti recidivi delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g).</p> <p><b>i)</b> Offese verbali contro studenti, docenti, personale amministrativo, personale ATA</p> <p><b>j)</b> Danneggiamento di qualsiasi locale, arredo o bene delle scuola</p> <p><b>k)</b> Molestie operate con spintoni, calci, schiaffi ai danni di uno o più studenti</p> <p><b>l)</b> Denigrazioni e/o comportamenti discriminatori a danno di uno o più studenti</p> <p><b>m)</b> violazione del divieto di fumo</p>	<p>Sospensione da 1 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
<p><b>INFRAZIONI GRAVISSIME</b></p> <p><b>n)</b> uso e spaccio di sostanze</p>	<p>Sospensione da 16 giorni in poi fino a termine lezioni</p> <p>Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

<p>stupefacenti</p> <p>o) atti e molestie anche di natura sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa</p> <p>p) reiterazione dei comportamenti di cui alle lettere i, j, l, k</p> <p>q) frasi oltraggiose dirette a docenti, personale della scuola, compagni</p> <p>r) sottrazione o danneggiamento di beni della scuola, dei compagni o dei docenti;</p>	<p>dallo scrutinio finale o Esami di Stato</p>	
---	--	--

## 17.8 PROCEDIMENTO

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti) fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento.

Il coordinatore del Consiglio di classe dà comunicazione ai collaboratori del Dirigente scolastico perché pubblichino la circolare di convocazione del Consiglio di classe su apposito modulo; dà, altresì, comunicazione dell'avvenuta convocazione alla segreteria didattica che provvederà ad avvisare sia i rappresentanti dei genitori e degli studenti, sia lo studente interessato, ove si ritenga opportuna la sua presenza, sia i suoi genitori.

La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti.

A) Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente minorenne interessato, se convocato, può partecipare a tale momento assistito dai genitori. L'interessato può presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato.

B) Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente entro 10 gg. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

## 17.9 **CONVERSIONE DELLE SANZIONI**

Lo studente può optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. Le sanzioni alternative consistono in attività di natura sociale, culturale a vantaggio della scuola e della intera comunità territoriale. Le suddette attività possono svolgersi all'interno di Associazioni e Cooperative di volontariato con le quali la scuola sottoscrive Protocolli di Intesa. Inoltre l'attività di volontariato può svolgersi anche nell'ambito della comunità scolastica, attraverso lavori di segreteria, pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e degli archivi presenti nella scuola.

E' considerata sanzione alternativa anche la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

A tal fine la scuola adibisce appositi spazi a luoghi della creatività, in cui l'alunno sanzionato potrà dare libero sfogo alla propria creatività artistica e letteraria su input del docente incaricato di supervisionare l'esecuzione della misura alternativa.

Tali spazi, col contributo di tutta la comunità scolastica, verranno attrezzati con materiale per il disegno e per la scrittura (colori, cartoncini colorati, album, quaderni).

## Art. 17.20 **IMPUGNAZIONI - RICORSO ALL'ORGANO INTERNO DI GARANZIA**

E' consentito impugnare i provvedimenti disciplinari facendo ricorso all'Organo di Garanzia.

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all'albo dell'istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe.

La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell'alunno.

## **17.20 ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del DPR 298 del 1998 come modificato dal DPR 235 del 21 novembre 2007 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale di esecutività degli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione

## **17.21 EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico in cui sono stati adottati.

Nel caso in cui il comportamento sanzionabile con l'allontanamento sia stato tenuto nel periodo finale dell'a.s. o durante attività nel periodo estivo, il provvedimento avrà decorrenza a partire dall'inizio del successivo a.s.

Tutte le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica saranno inserite nel fascicolo scolastico, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili che riguardino altre persone e comunque nel rispetto del D.Lgs. n.196 /2003 e del DM 306/2007.

Il D.S. darà esecuzione, nei termini fissati dall'istituto di provenienza e in accordo con questo, a provvedimenti pendenti nei confronti di studente proveniente da altro istituto.

Le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono sanzionate, anche nei confronti dei candidati esterni, dalla Commissione d'esame.

## **GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO**

Nel rispetto della normativa vigente, sopra menzionata, il Consiglio di classe potrà utilizzare la griglia in maniera più "flessibile", ma esclusivamente per casi particolari. Ogni decisione, in tal senso sarà comunque motivate e verbalizzata adeguatamente.

<b>VOTO</b>	<b>COMPORAMENTO</b>	<b>RITARDI</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO</b>	<b>RISPETTO DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI</b>
<b>DIECI</b>	Irreprensibile per responsabilità e collaborazione in ogni ambito ed in ogni circostanza.	0	Assidua o assenze sporadiche. (fino a 20 ore)	Vivo interesse, partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni	Puntuale e serio nell'adempimento degli impegni scolastici. Sempre fornito del materiale scolastico
<b>NOVE</b>	Responsabile e collaborativo in ogni ambito ed in ogni circostanza.	2	Assidua o assenze sporadiche. (fino a 45 ore)	Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni.	Costante nell'adempimento degli impegni scolastici. Sempre fornito del materiale scolastico
<b>OTTO</b>	Corretto in ogni ambito ed in ogni circostanza.	5	Quasi regolare (assenze fino a 100 ore)	Soddisfacente interesse e responsabile partecipazione.	Generalmente rispetta gli impegni scolastici. Quasi sempre fornito del materiale scolastico
<b>SETTE</b>	Complessivamente accettabile in ogni ambito ed in ogni circostanza.	10	Ricorrenti assenze (fino a 140 ore)	Discreto interesse e partecipazione discontinua e/o selettiva.	Incostante nell'adempimento degli impegni scolastici. Quasi sempre fornito del materiale scolastico
<b>SEI</b>	Frequentemente non corretto in ogni ambito ed in ogni circostanza.	20	Frequenti assenze (fino a 249 ore.)	Scarso interesse e partecipazione tendenzialmente passiva.	Saltuario nell'adempimento. Degli impegni scolastici. Spesso sprovvisto del materiale scolastico.
<b>CINQUE</b>	Gravemente scorretto: mancanza di rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile.	OLTRE 21 RITARDI	Frequenza alle lezioni sporadica. ( da 251 ore in sù)	Completo disinteresse e/o continuo disturbo dell'attività didattica.	Mancato adempimento degli impegni scolastici. Raramente fornito di materiale didattico.

#### **Titolo IV –**

#### **PATRIMONIO D'ISTITUTO**

##### **Art . 18 – DANNI E RISARCIMENTI**

Il Consiglio d'Istituto, nel rispetto del principio che l'Istituto è patrimonio comune che pertanto va protetto, rispettato e, per quanto possibili, migliorato, delibera quanto segue:

- a) chiunque sia riconosciuto responsabile di qualsiasi danno cagionato ai locali, alle attrezzature ed in genere al patrimonio dell'Istituto è obbligato al risarcimento;
- b) se il responsabile o i responsabili non sono individuati, relativamente ai danni causati agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica, sarà la stessa classe nel suo insieme obbligata all'onere del risarcimento del danno;
- c) nel caso in cui si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risultasse realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento secondo le specifiche di cui ai seguenti punti d) ed e) del presente articolo;
- d) qualora il danno riguardi parti comuni (corridoi, servizi, scale o altro) e non siano state accertate in modo univoco le responsabilità, saranno le classi che utilizzano dette parti ad assumersi l'onere del risarcimento, se il danno è avvenuto in una classe in assenza (per motivi didattici) degli alunni, l'aula stessa sarà equiparata al corridoio;
- e) se i danni riguardano gli spazi collettivi quali: atrio, ascensore, spazi liberi antistanti l'edificio, laboratori, in assenza di accertata responsabilità, sarà l'intera comunità studentesca a provvedere al risarcimento;
- f) è compito della Giunta Esecutiva o di un suo delegato, adottare le opportune procedure per la valutazione dei danni verificatisi e comunicare agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per le rispettive quote spettanti;
- g) le somme derivate dal risarcimento da versare su c.c.p. dell'Istituto saranno acquisite al bilancio dell'Istituto e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso delle spese sostenute dall'Ente locale preposto alle riparazioni, sia eventualmente utilizzate per interventi diretti in economia gestiti dall'Istituto stesso;

L'Istituto non risponde della sottrazione di capi di vestiario di eccessivo valore , di oggetti preziosi, di telefonini e altri dispositivi elettronici o di somme di danaro cospicue lasciate incustodite.

## **Titolo V – GLI ORGANI COLLEGIALI**

### **Art . 19- ORGANI COLLEGIALI**

Gli organi collegiali previsti e presenti nell'istituto, in applicazione del D.P.R. 416 del 31/05/1974, sono i seguenti:

Assemblea dei genitori (di classe o d'Istituto).

Assemblea degli studenti (di classe o d'Istituto)

Consiglio d'Istituto.

Giunta Esecutiva.

Collegio dei docenti.

Consigli di classe.

Comitato di rappresentanti degli studenti.

Comitato dei rappresentanti dei genitori

Organo di garanzia

Gli organi collegiali di governo di cui al presente articolo, nei limiti di legge, sono strumenti per la realizzazione della gestione democratica dell'Istituto. Ciascun organo collegiale svolge in piena autonomia la propria azione nei limiti delle competenze ad esso attribuite dalle norme vigenti. Le modalità di elezione e sostituzione dei componenti gli organi collegiali sono

regolate dall'O.M. del 14/11/1974, dall'O.M. del 05/10/1976 e dalle successive integrazioni, modificazioni e disposizioni ministeriali.

#### Art . 20 **ORGANO DI GARANZIA**

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;

-esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

L'organo interno di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e dai seguenti membri:

a) due docenti eletti in Consiglio di Istituto;

b) due genitori eletti in Consiglio di Istituto;

c) un rappresentante del personale ATA;

c) uno studente maggiorenne eletto in Consiglio di Istituto.

L'Organo di garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto ad eccezione della componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale.

Tutti i componenti dell'Organo di garanzia, tranne il Dirigente scolastico, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.

I membri elettivi dell'organo di garanzia durano in carica sino alla perdita dei diritti di elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali della scuola.

### **Titolo VI** **USO DELLE STRUTTURE E DOTAZIONI SCOLASTICHE**

#### Art . 21 – **BIBLIOTECA DI ISTITUTO**

La biblioteca d'Istituto è aperta a tutti gli alunni, personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Il bibliotecario, nell'interesse della comunità scolastica, garantirà l'apertura giornaliera della biblioteca dalle 8.30 alle 13.30 e fisserà le modalità per la consultazione ed i prestiti. Tali modalità, nonché l'orario di apertura, saranno esposte con opportuni avvisi negli spazi riservati alle comunicazioni.

#### **Art . 22 – LABORATORI, AULE SPECIALI E SUPPORTI AUDIOVISIVI**

L'uso dei laboratori, delle aule speciali e di tutti i supporti audiovisivi è consentito salvo casi eccezionali, per le attività didattiche curricolari e con la presenza di almeno un docente. Tale uso sarà comunque regolamentato dall'ufficio di presidenza.

#### **Art . 23 – USO DELLA FOTOCOPIATRICE**

La fotocopiatrice può essere utilizzata da tutto il personale dell'Istituto solo ed esclusivamente per riprodurre materiale di interesse od uso didattico; ne è pertanto escluso l'uso per lavori personali. Il Consiglio d'Istituto, di anno in anno, assegnerà ad ogni docente un numero massimo di 400 fotocopie.

### **Titolo VII ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE**

#### **Art . 24 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, approvato in via provvisoria nella seduta del Consiglio di Istituto del 13 febbraio 2019, entra in vigore il quinto giorno successivo a quello di affissione all'albo della scuola. L'iscrizione all'I.T.I.-I.P.S.I.A -I.T.G. comporta l'accettazione ed il rispetto di tale regolamento. Tutte le componenti della scuola ne riceveranno copia e sarà dovere di TUTTI rispettarlo e farlo rispettare.

Modifiche al regolamento sono state approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 66 nella seduta del 13 febbraio 2019.